



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GOVONE"**  
LICEO CLASSICO "G. Govone" - LICEO ARTISTICO "P. Gallizio"  
Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051 ALBA (CN)  
Tel. 0173 440152 - Fax 0173 228286



e-mail: [cnis00700t@istruzione.it](mailto:cnis00700t@istruzione.it)  
Codice Fiscale 81001830041

PEC: [cnis00700t@pec.istruzione.it](mailto:cnis00700t@pec.istruzione.it)  
Codice Istituto CNIS00700T

Prot. e data v. segnaturo

## AVVISO ATA N. 19

A tutti i docenti e ATA

**OGGETTO: Chiarimenti su ferie e straordinari del personale ATA.**

### Premessa

Le ferie del personale ATA sono regolamentate dall'art. 13 (per il personale a tempo indeterminato) e dall'art. 19 (per il personale a tempo determinato) del CCNL 2006/2009. La durata delle ferie è stabilita in 32 giorni lavorativi per anno scolastico, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1 della legge 937/1977.

Per i dipendenti neo assunti il numero dei giorni spettanti per i primi tre anni è pari a 30, anch'essi comprensivi delle due giornate compensative. Decorso tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato (e quindi anche con rapporto a tempo determinato), si ha diritto a 32 giorni. **Le ferie sono irrinunciabili.**

N.B.: Per il **personale con contratto a tempo determinato** le ferie sono proporzionali al periodo di lavoro prestato. Il personale in part-time orizzontale ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse pari al personale a tempo pieno; **il personale in part-time verticale** ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Il Decreto Legge 95/2012, all'art.5 comma 8 (convertito con modifiche ed integrazioni nella L.135/2012 – c.d. “spending review”) ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni. Successivamente, l'art. 1, commi 54 – 55 – 56 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) è nuovamente intervenuto sulla questione. In particolare, il comma 55, intervenendo sulle disposizioni previste dalla spending review, dispone che “il divieto di monetizzazione non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

### L'emergenza Covid-19

In occasione dell'emergenza epidemiologica, il Decreto Legge 18/2020 (convertito nella L.27/2020), nel prevedere che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza, all'art.87 dispone la possibilità di esentare, motivatamente, dal servizio il personale qualora non sia possibile ricorrere allo smart working. Prima di esentare il personale dal servizio (ai sensi dell'art.1256 del codice civile) è necessario però far ricorso agli istituti: o delle ferie pregresse; o del congedo; o della banca ore; o della rotazione e degli altri istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il Dpcm 26/04/2020 (le cui disposizioni valevano fino al 17/05/2020) all'art.1, comma 1, lettera hh), fermo restando la conferma della prestazione del servizio in modalità agile, raccomandava "in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie". Dalla lettura delle disposizioni di cui sopra, il personale ATA assunto a tempo determinato con supplenza al 30/06 o al 31/08 era tenuto a chiedere la fruizione delle ferie; in alternativa, esisteva il fondato rischio della mancata monetizzazione delle ferie non fruite in un periodo in cui il personale stesso avrebbe legittimamente potuto richiederle.

Per il personale ATA a tempo indeterminato, invece, stante il tono letterale della disposizione di cui al DPCM 26/04/2020 (invito alla fruizione delle ferie), il quadro contrattuale risultava invariato.

**Festività soppresse.** Si ricorda che la fruizione delle 4 giornate di festività previste dalla legge 937/1977 deve avvenire nel corso dell'anno scolastico ovvero dal 1° settembre al 31 agosto (o entro il termine della supplenza nel caso di contratto a tempo determinato con scadenza prima del 31/08).

### **Recuperi**

Le ore di servizio prestato eventualmente oltre il normale orario, **debitamente autorizzate**, danno luogo a straordinario. Il CCNL 2006/2009, all'art.54 prevede che il lavoratore può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, **compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica o educativa**. Le giornate di riposo a tale titolo maturate possono essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche (possibilità frequentemente prevista anche dai contratti di istituto). In ogni caso, le eventuali giornate di riposo compensativo **non possono essere cumulate oltre l'anno scolastico di riferimento, e devono essere usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi** all'anno scolastico nel quale si sono maturate, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore, per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente, le stesse devono comunque essere retribuite. Premesso che il CCNL non ha inteso regolamentare l'istituto della "banca ore", ai lavoratori spetterà la facoltà di fruire dei riposi compensativi ovvero la possibilità di richiederne il pagamento, anche sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di istituto.

### **Lavoro agile**

L'art. 32, comma 4 del Dlgs n. 104 del 14 agosto 2020 ha inibito la possibilità di ricorrere al lavoro agile per gli ATA nelle scuole.

"Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalità di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

Tutto ciò visto e considerato,

il Dirigente scolastico,

dispone che, per il buon funzionamento dell'Istituzione scolastica, il lavoro straordinario di tutto il personale ATA sia soggetto ad esplicita richiesta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e al Dirigente scolastico, compilando il modulo allegato o in alternativa modulo appositamente caricato nella Segreteria Digitale.

Se il modulo non è debitamente firmato dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci in caso di assenza, lo straordinario non verrà effettuato e conteggiato.

In caso di richiesta di ferie e di riposi compensativi, il dipendente deve farne richiesta al DSGA e al Dirigente con congruo anticipo (5 gg. lavorativi), salvo comprovati motivi urgenti da sottoporre al DSGA e al Dirigente scolastico.

Il DSGA predisporrà, entro il mese di ottobre, un piano di effettuazione delle ferie del precedente anno scolastico per tutto il personale, sentito il personale stesso. Tale piano sarà approvato dal dirigente scolastico.

Alba , 6 ottobre 2020

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Roberto Buongarzone**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)